



VADEMECUM PER LA RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DELLA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE A TUTELA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, di cui all'articolo 71, secondo comma, della Costituzione è disciplinato:

- dagli artt. 48 e 49 della Legge 25 maggio 1970, n.352
- dagli artt. 7 e 8 della medesima legge
- dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n.53

La presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare alla Cancelleria della Corte di Cassazione saranno espletate a livello centrale. In quella sede, verrà redatto apposito verbale di presentazione e si provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio dell'iniziativa.

Vidimazione dei moduli

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i moduli per la raccolta delle firme, che saranno spediti alle strutture in congruo numero, andranno vidimati.

La vidimazione dei moduli va effettuata **prima della raccolta delle firme** presso:

- ✓ il Segretario comunale
- ✓ il dirigente della Cancelleria del Tribunale
- ✓ la Corte d'Appello

Gli uffici riconsegneranno i moduli entro 48 ore dalla presentazione. Considerato, però, l'alto numero di moduli che depositeremo per la vidimazione, sarà necessario contattare anticipatamente e di persona gli uffici delegati per sapere di preciso dove recarsi e per concordare in anticipo tempi e modalità dell'operazione. Sarà forse necessario, infatti, consegnare i moduli a scaglioni per rendere possibile la vidimazione del quantitativo necessario.

I fogli vidimati **possono essere utilizzati per la raccolta solo all'interno dell'ambito territoriale di competenza dell'Ente che li ha vidimati**. Per questa ragione sarà preferibile provvedere alla vidimazione dei moduli presso le Corti d'Appello (che hanno giurisdizione su un territorio vasto, in alcuni casi regionale) che possono essere utilizzati all'interno di tutto il territorio di competenza. Non bisogna sottovalutare l'ipotesi di recarsi anche presso le Segreterie comunali, dove depositare, in particolare per le grandi città, un numero importante di moduli, onde evitare di "ingolfare" le Corti d'Appello. E' importante ricordare che qualora vengano a mancare il bollo dell'ufficio, la firma del funzionario o la data, i fogli sono nulli così come le firme in essi contenute. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati sei mesi prima della presentazione della proposta di legge alle Camere.

Raccolta delle firme

La raccolta firme può essere fatta:

- A) lasciando i fogli vidimati presso le segreterie comunali e le cancellerie degli uffici giudiziari, sapendo però che in tal caso le firme raccolte saranno poche;
- B) promuovendo la raccolta delle firme con apposite iniziative (banchetti, iniziative pubbliche, ecc.); in tale caso, è richiesta la presenza del Pubblico ufficiale con potere di autentica di firma, che dovrà indicare nello spazio appositamente riservato, nella parte inferiore dell'ultima pagina del modulo, la propria dichiarazione di autenticità delle firme. Sarà necessario chiedere la preventiva autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico al Comune (in carta semplice una settimana prima dell'iniziativa) specificando luogo, spazio richiesto, data, durata e scopo (che nel nostro caso è "raccolta di firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare Un piano per interventi integrati sulla non autosufficienza finanziato da un fondo nazionale");
- C) porta a porta tra amici, parenti e conoscenti, nei luoghi di lavoro.

Al momento della raccolta delle firme, mediante una delle iniziative di cui ai precedenti punti, bisognerà identificare chi firma mediante un valido documento di identificazione (Carta d'identità, Passaporto o

Patente). Il nome e il cognome andranno scritti **a stampatello con calligrafia chiara e leggibile** nello spazio apposito e, sempre nello spazio apposito, andranno anche trascritti, luogo e data di nascita e comune di iscrizione nelle liste elettorali, che eccetto alcuni rari e specifici casi, è quello di residenza (per i cittadini italiani residenti all'estero la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero). Quindi, bisognerà fare apporre, anche qui nell'apposito spazio, la firma del cittadino nei rispettivi riquadri numerati in ordine progressivo.

Possono essere proponenti della proposta di legge tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali e coloro che siano muniti di una sentenza di accoglimento di ricorso avverso le decisioni delle commissioni elettorali.

Autenticazione delle firme

Una volta che il modulo è stato completato totalmente, o parzialmente (barrando con un tratto di penna la parte rimasta vuota), le firme dovranno essere autenticate da uno dei seguenti soggetti (che dovrà aver presenziato alla raccolta delle firme): i Notai, i Giudici di pace, i Cancellieri e i collaboratori delle Cancellerie delle Corti d'appello e dei Tribunali, i Segretari delle procure della repubblica, i Presidenti delle province, i Sindaci, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, i Presidenti e Vice Presidenti dei consigli circoscrizionali, i Segretari comunali e provinciali, i funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della provincia nonché i Consiglieri comunali e provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al Sindaco o al Presidente della provincia. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal Console d'Italia competente.

L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene. Essa può anche essere collettiva, cioè riferita a tutte le firme che ciascun foglio contiene; in questo caso oltre alla data, l'autenticazione deve indicare anche il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale può altresì dare atto della manifestazione di volontà del cittadino analfabeta o comunque impedito ad apporre la firma. È inutile ricordare che, se manca l'autenticazione, le firme sono nulle. Per l'autenticazione collettiva si invitano le strutture a concordare in loco con i pubblici ufficiali le forme, nel rispetto delle leggi, più idonee per favorire la stessa.

Si ricorda che i predetti pubblici ufficiali, indipendentemente dal Comune di iscrizione elettorale del cittadino, hanno il potere di autenticare le firme soltanto nel territorio di competenza dell'ufficio cui appartengono.

Ai fogli recanti le firme autenticate devono essere allegati, a cura dei promotori, i certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini firmatari (o di iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero). La certificazione può anche essere scritta in calce al foglio che contiene le firme e deve recare chiaramente l'autorità comunale che vi provvede, la data in cui avviene e deve essere completata con il bollo dell'ufficio. I sindaci devono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta. Nel caso di **certificazione collettiva**, la più veloce e quindi auspicabile, le firme contenute nel modulo **devono essere di cittadini iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune. L'autenticazione andrà effettuata collettivamente foglio per foglio**, indicando il numero delle firme contenute in ogni singolo foglio.

Raccolta ed invio moduli

I moduli dovranno essere raccolti, possibilmente dalle strutture regionali, e consegnati al Centro unico di raccolta presso lo SPI CGIL nazionale (00185 Roma - via dei Frentani 4/a) per poi essere depositati con il testo di legge e la relazione di accompagnamento al Presidente di una delle due Camere con modalità ed iniziative che vi comunicheremo.

Per ogni chiarimento rispetto all'iniziativa contattare gli uffici nazionali:

SPI CGIL tel. 06.444811

FNP CISL tel 06.448811

UILP UIL tel 06.852591

email nonautosufficienza@tiscali.it